



Decreto Dirigenziale n. 32 del 07/08/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 14 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Avellino

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/2006, S. M. I., ART. 29-OCTIES, C. 1. RINNOVO A.I.A. . DITTA: "ARCELORMITTAL PIOMBINO SPA" - DIVISIONE AVELLINO. ATTIVITA': LAVORAZIONI METALLICHE MEDIANTE PROCESSI DI SALDATURA E DI VERNICIATURA. COD. IPPC 6.7. SEDE OPERATIVA: LUOGOSANO, ZONA INDUSTRIALE SAN MANGO SUL CALORE(AV)

IL DIRIGENTE

VISTI

- a) il D.lgs 03 aprile 2006 n.152 e successive modifiche e integrazioni recante “Norme in materia ambientale , parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.lgs. 59/05;
- b) l'art. 33 comma 3bis del titolo V del D.lgs 152/2006 ai sensi del quale le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all'istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli sono a carico del gestore;
- c) il Decreto interministeriale 24 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.lgs 18 febbraio 2005 n.59, vigente fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 33 comma 3bis del titolo V del D.lgs 152/2006
- d) il D.lgs n. 46 del 4 marzo 2014 vigente dal 11 aprile 2014, che da ultimo ha modificato il titolo III bis del D.lgs 152/2006 che disciplina le A.I.A.
- e) il regolamento n.12 “Ordinamento amministrativo nella G.R. della Campania “ approvato con D.G.R. n. 612 del 22 ottobre 2011 e s.m. e i.
- f) la D.G.R. n. 478/2012 e s.m.i. che in esecuzione della delibera indicata al punto precedente, ha approvato l'adozione delle strutture ordinamento, attribuendo alle U.O.D. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, la competenza in materia di A.I.A.

PREMESSO:

CHE la ArcelorMittal Piombino S.p.A.- Divisione di Avellino, con nota n. 0670097 del 30 settembre 2013 ha presentato istanza di rinnovo, dell' A.I.A. per l'impianto I.P.P.C. cod. 6.7 (*impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare ,pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno*), ubicato in Luogosano alla zona ind.le San Mango sul Calore, contestualmente ad una modifica non sostanziale nell'impianto consistente nella dismissione del camino denominato E3 asservito alla fase di saldatura mentre le emissioni della sala vernici convogliate nel punto E2 saranno convogliate nel post-combustore cui è asservito il camino E5

CHE La C.T.I. constatato in fase preistruttoria la incompletezza della documentazione, ha richiesto integrazioni trasmesse dalla Società ed acquisite in data 9 dicembre 2013 con prot. n.842175 e n. 842190

CHE con bonifici n. del 21.11 2013 e del 04.12.2013, la ArcelorMittal Piombino Divisione di Avellino S.p.A. ha provveduto al pagamento della tariffa istruttoria A.I.A. così come previsto dall'art.2 del DM 24.04.1998

CHE la Seconda Università di Napoli ai sensi della convenzione stipulata con l'A.G.C. 05 –ora Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema- il 28 settembre 2007 e rinnovata con D.D. n. 84 del 27 novembre 2013 fornisce assistenza tecnica a questa U.O.D. nelle istruttorie delle pratiche di A.I.A.;

RILEVATO

CHE nella Conferenza dei Servizi svolta in data 26 febbraio 2014, il contenuto del cui verbale si richiama sono stati espressi i seguenti pareri ed è emerso quanto segue:

1. per ovviare a danni ambientali dovuti a potenziali sversamenti accidentali, è stato prescritto che la Società provveda alla istallazione di altre quattro postazioni di kit di emergenza, uguali a quelli

- già presenti sul lato opposto allo stoccaggio prodotti verniciati. Ciascun kit sarà composto da strumenti per la rimozione meccanica, materiale assorbente idoneo per le vernici, adeguati dispositivi di protezione individuale e un fusto di acciaio per il contenimento. E' stato, inoltre, richiesto di integrare il piano di monitoraggio prevedendo una verifica annuale della tenuta idraulica dei bacini di contenimento.
2. il Prof. Arena della S.U.N , pur esprimendo parere favorevole ha richiesto un diagramma di flusso quantificato da accoppiare a quello di pagina 18 della relazione tecnica , riportante i dati quantitativi riferiti ad un prodotto medio e di integrare il piano di monitoraggio con l'inserimento della verifica annuale sui due misuratori di concentrazione solvente (su percentuale del limite LEL) dei forni di cottura vernice;
 3. è stata approvata l'eliminazione del punto emissivo E2 a seguito del convogliamento delle emissioni della sala vernici al punto emissivo E5, conservando comunque per quest'ultimo camino gli stessi limiti di emissione in termini di concentrazione e flussi di massa e assegnato alla Società un termine di 30 gg per la produzione delle integrazioni richieste e di un nuovo allegato L1 attestante la nuova situazione a livello emissivo stante la modifica da attuarsi;
 4. l'A.S.L. ha richiesto certificazione circa l'allaccio dell'impianto alla rete pubblica di distribuzione dell'acqua ad uso umano rappresentando che nelle more dell'acquisizione di tale certificazione e/o dell'avvenuto allaccio, l'azienda dovrà utilizzare acqua potabile attraverso autobotti certificate; di conseguenza anche il deposito presso l'impianto dovrà avvenire in serbatoi certificati a contenere acqua potabile; richiede inoltre ulteriore certificazione sull'uso del misuratore di spessore a raggi X da 60 KV
 5. il rappresentante del comune di Luogosano ha dichiarato che nulla osta dal punto di vista urbanistico ed edilizio;
 6. L'A.S.L. Avellino, l'A.R.P.A.C., il Comune di Luogosano, hanno espresso parere favorevole al rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale subordinando il rilascio del provvedimento alla presentazione delle integrazioni richieste, precisando che fino alla acquisizione della certificazione della potabilità dell'acqua fornita dal C.G.S. alla Società, quest'ultima dovrà utilizzare per l'uso umano acqua potabile certificata acquisita con le modalità indicate dall'A.S.L.

CHE la ArcelorMittal Piombino Divisione di Avellino S.p.A. ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite con nota n. 213707 del 26 marzo 2014;

CHE con nota n. 303799 del 05.05.2014 tali integrazioni sono state trasmesse alla Seconda Università degli Studi di Napoli per la stesura del Rapporto tecnico-istruttorio definitivo;

CHE tale rapporto è stato acquisito agli atti di questa U.O.D. con n. 397974 del 11.06. 2014 e viene allegato al presente decreto insieme al piano di monitoraggio e al nuovo quadro riepilogativo delle emissioni ;

CHE la ArcelorMittal Piombino Divisione di Avellino S.p.A. già certificata EMAS alla data di presentazione della richiesta di rinnovo dell'A.I.A. con scadenza 14 febbraio 2014, ha presentato documentazione accertante l'avvenuta convalida con scadenza 14 febbraio 2017

RITENUTO

CHE alla luce di quanto sopra esposto sussistano le condizioni per rinnovare l'autorizzare ai sensi del dlgs. 152/2006 e succ. mm e ii. la ditta **"ARCELORMITTAL PIOMBINO" S.P.A. DIVISIONE AVELLINO** con **Sede legale in Firenze , via B. Lupi n. 11 e sede produttiva in Luogosano, zona INDUSTRIALE SAN MANGO SUL CALORE (AV), all'esercizio dell'attività IPPC codice 6.7 – impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno; capacità massima di produzione 104.000 tonnellate annue;**

Alla stregua del rapporto tecnico-istruttorio della Seconda Università degli Studi di Napoli redatto dal Prof. Umberto Arena della Facoltà di Scienze Ambientali, nonché dell'istruttoria effettuata dalla Conferenza dei Servizi, in conformità alle determinazioni della stessa e su proposta del R.U.P. di adozione del presente provvedimento

decreta

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato:

1) di rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del d. lgs. 152/06 e ss.mm. e ii, alla ditta **"ARCELORMITTAL PIOMBINO" S.P.A. DIVISIONE AVELLINO** con Sede legale in Firenze , via B. Lupi n. 11 e sede produttiva in Luogosano, zona industriale San Mango sul Calore (AV), **all'esercizio dell'attività IPPC:**

- codice 6.7 – *impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per appretare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno;*

2) di precisare che tale autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione presentata dalla società in allegato all'istanza acquisita agli atti in data 30 settembre 2013, con nota n. 0670097 esaminata favorevolmente dalla Seconda Università degli Studi di Napoli e dalla Conferenza di Servizi ed alle condizioni specificate nell'allegato Rapporto tecnico, che tiene conto anche della documentazione acquisita agli atti con nota n. 213707 del 26 marzo 2014,

3) di subordinare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nel Piano di monitoraggio, nel nuovo quadro riepilogativo delle emissioni, con riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, nonché alla frequenza semestrale e alle modalità di effettuazione dei controlli delle emissioni;

4) di stabilire che l'A.R.P.A. Campania effettui i controlli con **cadenza annuale**, con onere a carico del Gestore, precisando che la società ai sensi dell'art. 6 del D.M. 24/04/2008, è tenuta al versamento delle tariffe di controllo determinate in base agli Allegati IV e V, di € 1.500,00 a titolo di acconto, pari alla tariffa minima prevista, la cui attestazione dovrà essere trasmessa in originale a questa U.O.D. ed in copia all'ARPAC, mentre l'eventuale importo a saldo della tariffa, sarà determinato dall'ARPAC;

5) di stabilire che la presente autorizzazione secondo quanto previsto dal art. 29 octies comma 8 del d.lgs 152/06 così come modificato dall'art. 7, comma 7, d.lgs. n. 46 del 2014 ha durata di **sedici anni** a decorrere dalla data di notifica ;

6) di dare atto che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di riesame, in ogni momento, dall'autorità competente se si verificasse una delle seguenti condizioni:

a) a giudizio dell'autorità competente, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;

c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;

d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;

e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di

aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili".

7) di stabilire che il Gestore dovrà trasmettere a questa U.O.D. un piano di dismissione dell'intero impianto IPPC prima della cessazione definitiva delle attività, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

8) di dare atto che il gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in relazione all'esercizio dell'impianto;

9) di dare atto che il gestore dell'impianto resta, responsabile della conformità di quanto dichiarato, nella documentazione allegata all'istanza e successivamente integrata;

10).di dare atto che, per quanto non esplicitamente espresso nel presente atto, il gestore deve osservare quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalle pertinenti MTD di settore;

11) di prescrivere al Gestore di custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo Stabilimento e di consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

12) di dare atto che qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006

13) di stabilire che copia del presente provvedimento e dei relativi allegati, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la U.O.D. 14 AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E RIFIUTI - AVELLINO

14) di notificare il presente provvedimento alla ditta "**ARCELORMITTAL PIOMBINO**" **S.P.A. DIVISIONE AVELLINO** con Sede legale in Firenze , via B. Lupi n. 11 e sede produttiva in Luogosano, zona industriale San Mango sul Calore (AV);

15) di trasmettere copia del presente provvedimento al Sindaco del Comune di Luogosano, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ASL Avellino, all'ARPAC – Dipartimento provinciale di Avellino;

16) di trasmettere copia del presente provvedimento, alla Segreteria di Giunta (cod. 40.03.00.00), nonché alla U.O.D. Bollettino Ufficiale (cod. 40.03.05.00) per la pubblicazione;

17) di precisare che avverso il presente provvedimento, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Dirigente
(Dott.ssa Lucia Pagnozzi)